REGIONE TOSCANA

ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI

DETERMINAZIONE N. 853 DEL 22-12-2025

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 DEL D.LGS. 36/2023 "NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI" DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE PRESENZE E DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE. DECISIONE A CONTRARRE.

ATTO N. 229 DEL 22-12-2025

IL DIRETTORE

Visto il provvedimento del Presidente n.19 del 27 dicembre 2018 con il quale il sottoscritto è stato nominato Direttore dell'Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli e dato atto dell'inizio del servizio presso l'ente parco in data 10 gennaio 2019;

Visto il provvedimento del Presidente n.17 del 13.12.2023 di rinnovo dell'incarico di direttore dell'Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli nonché di direttore dell'Area Marina Protetta Secche della Meloria a decorrere dal 10 gennaio 2024 e fino al 31 luglio 2026 (ultimo giorno di servizio);

Visto il contratto di lavoro individuale di diritto privato a tempo determinato sottoscritto in data 09.01.2024;

Viste le seguenti deliberazioni del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco:
- n. 1 del 31/01/2025 di adozione del Budget previsionale 2025-2027;
- n. 5 del 06/03/2025 relativa alla conferma di adizione del Budget previsionale 2025-2027 e contestuale presa d'atto e rettifica in risposta all'istruttoria regionale;

Visto il D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i;

Visto l'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono procedere, per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 140.000 Euro al netto dell'IVA, mediante affidamento diretto, anche senza la consultazione di più operatori economici;

Dato atto che è scaduto il contratto per la gestione delle presenze e del trattamento economico del personale con lo Studio Picchi Associato con Sede Legale in via di Gello 167/C – 56038 Ponsacco (PI) e che quindi occorre procedere al nuovo affidamento del servizio;

Considerato che risulta indispensabile procedere con l'affidamento del servizio di gestione delle presenze e del trattamento economico del personale al fine di garantire le complesse operazioni di gestione delle presenze e dell'elaborazione dei cedolini paga e di pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e non dell'Ente e degli adempimenti conseguenti sia a livello mensile che annuale;

Premesso:
- che l'art. 17, commi 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023, stabilisce che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano

la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale";
- che, trattandosi di affidamento di un servizio di importo inferiore ai 140.000 euro, per l'affidamento e la relativa formula contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 50 comma 1, lettera b, del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 – Codice dei contratti pubblici" secondo cui le stazioni appaltanti procedono "all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";
- che, l'art. 48, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023 fa salvi "gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa";

Rilevato in particolare che:
- lo Studio Picchi Associato ha già fornito all'Ente Parco con soddisfazione il servizio richiesto dal punto di vista della precisione, puntualità ed economicità dell'intervento ed è operatore di comprovata esperienza nel settore ed in possesso dei necessari requisiti tecnico-organizzativi ed economici-finanziari;
- che le modalità di svolgimento del servizio hanno dimostrato efficacia e complessiva validità, consentendo una maggiore speditezza dell'attività e senza dare adito ad alcuna problematica;

Considerato che:
- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, può esser derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, per cui il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.
- in tal modo, il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola preclusiva all'invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento del servizio, senza eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;
- l'operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato e ribassando rispetto alla richiesta media; la particolare qualificazione dell'operatore emerge altresì dalle attività svolte di tipologia similare e dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;

Dato atto che la scelta della procedura di acquisizione del servizio è motivata da esigenze di obiettivi di economicità ed efficienza della pubblica amministrazione;

Preso atto della proposta del R.U.P. Dott. Andrea Balestri – Responsabile dell'Ufficio Governance e Sviluppo sostenibile, in base alla quale risulta necessario affidare per tre anni la gestione delle presenze e del trattamento economico del personale dipendente di questo Ente Parco Regionale di Migliarino San

Rossore Massaciuccoli allo Studio Picchi Associato, per una migliore distribuzione delle risorse umane nelle competenze istituzionali di questo Ente Parco;

Considerati i principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità a cui l'Amministrazione è tenuta nell'espletamento della presente procedura di cui all'art. 3 "Principio dell'accesso al mercato" del D.lgs. n. 36/2023;

Accertato che lo Studio Picchi Associato è in possesso di pregresse e documentate esperienze idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Visto il preventivo presentato dallo Studio Picchi associato con Sede Legale in via di Gello 167/C – 56038 Ponsacco (PI)- ns. prot.n. 12919 del 01.12.2025 allegato al presente provvedimento;

Ritenuto opportuno affidare il servizio di cui sopra per la durata di tre anni allo Studio Picchi Associato con Sede Legale in via di Gello 167/C – 56038 Ponsacco (PI), che ha presentato un preventivo con un prezzo congruo tenuto conto dei prezzi di mercato per servizi analoghi;

Visto che sussiste l'obbligo di ricorrere esclusivamente alla piattaforma START di Regione Toscana certificata, autorizzata allo scambio di dati e informazioni con la BDNCP e per l'acquisizione dei CIG;

Ritenuto necessario procedere all'affidamento del servizio di cui sopra mediante affidamento su START (Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana);

Ritenuto di individuare il Dott. Andrea Balestri come RUP di gara ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

Visto il Documento di regolarità contributiva dello Studio Picchi associato con Sede Legale in via di Gello 167/C – 56038 Ponsacco (PI) in corso di validità;

Visto il parere di Regolarità' Tecnica;

Visto il parere di Regolarità Contabile;

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa e qui integralmente confermato:

1. Di autorizzare l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 allo Studio Picchi Associato con sede legale in Via di Gello 167/C – 56038 Ponsacco (PI)- tramite il sistema START, del servizio per la gestione delle presenze e del trattamento economico del personale per complessivi tre anni, per un corrispettivo stimato in euro 22.500,00 oltre IVA e oneri per ogni anno ed un costo complessivo per il periodo di durata del contratto di tre anni per €67.500,00 oltre IVA e oneri;
2. Di disporre con provvedimento successivo l'efficacia dell'aggiudicazione, al termine della procedura di affidamento sulla piattaforma START e di indicare in esso il CIG prodotto dal sistema;